



COMUNE DI VICOFORTE

Provincia di Cuneo

**REGOLAMENTO PER LA VIDEO
SORVEGLIANZA ED IL TELECONTROLLO
DEL TERRITORIO**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 02.07.2024

Sommario

Art. 1 - Premessa	3
Art. 2 - Principi generali	3
Art. 3 – Soggetti autorizzati al trattamento	4
Art. 4 – Informativa.....	4
Art. 5 – Finalità istituzionali dei sistemi di videosorveglianza	4
Art. 6 – Trattamento e conservazione dei dati	6
Art. 7 – Modalità di raccolta dei dati	6
Art. 8 - Diritti dell’interessato	7
Art. 9 - Sicurezza dei dati	8
Art. 10 – Accesso ai dati da parte di Forze di Polizia esterne al Comune	9
Art. 11 - Cessazione del trattamento dei dati.....	9
Art. 12 – Tutela amministrativa e giurisdizionale	9
Art. 13 – Norma di rinvio	10

Art. 1- Premessa

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di raccolta, trattamento e conservazione dei dati personali mediante sistemi di videosorveglianza gestiti, nell'ambito del proprio territorio, dal Comune di Vicoforte.
2. Costituisce videosorveglianza quel complesso di strumenti finalizzati alla vigilanza in remoto, che si realizza a distanza mediante dispositivi per le riprese video collegati a un centro di controllo e coordinamento.
3. Le immagini, qualora rendano le persone identificate o identificabili, costituiscono dati personali. In tali casi la videosorveglianza incide sul diritto delle persone alla propria riservatezza.
4. Con il presente Regolamento si garantisce che il trattamento dei dati personali, effettuato mediante l'attivazione di sistemi di videosorveglianza gestiti e impiegati dal Comune di Vicoforte nel proprio territorio, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale; garantisce, altresì, i diritti delle persone giuridiche e di ogni altro Ente o associazione coinvolti nel trattamento, avuto riguardo anche alla libertà di circolazione nei luoghi pubblici o aperti al pubblico.
5. Ai fini delle definizioni di cui al presente Regolamento si deve fare riferimento all'art. 4 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e all'art 2 del D.lgs 51/2018 (che porta in attuazione la direttiva 680/2016 relativa al trattamento di dati giudiziari) relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali.

Art. 2- Principi generali

1. Le norme del presente Regolamento si fondano sui principi di liceità, necessità, proporzionalità e di limitazione della finalità, come di seguito definiti.
2. Principio di liceità: il trattamento di dati personali effettuato attraverso sistemi di videosorveglianza da parte di soggetti pubblici è consentito soltanto per lo svolgimento delle funzioni istituzionali. Esso infatti è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui il Comune di Vicoforte è investito;
3. Principio di necessità: i sistemi di videosorveglianza sono configurati per l'utilizzazione al minimo di dati personali e di dati identificativi, in modo da escluderne il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzate mediante, rispettivamente, dati anonimi od opportune modalità che permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessità.
4. Principio di proporzionalità: nel commisurare la necessità del sistema di videosorveglianza al grado di rischio concreto, va evitata la rilevazione di dati in aree o attività che non sono soggette a concreti pericoli, o per le quali non ricorra una effettiva esigenza di deterrenza. Gli impianti di videosorveglianza possono essere attivati solo quando altre misure siano valutate insufficienti o inattuabili. Se la loro installazione è finalizzata alla protezione di beni, anche in relazione ad atti di vandalismo, devono risultare parimenti inefficaci altri idonei accorgimenti quali controlli da parte di addetti, sistemi di allarme, misure di protezione degli ingressi, abilitazioni agli ingressi. La proporzionalità va valutata in ogni fase o modalità del trattamento.
5. Principio di limitazione della finalità: gli scopi perseguiti devono essere determinati, espliciti e legittimi.
6. Gli impianti di videosorveglianza, in sintesi, sono finalizzati:

- Tutela della sicurezza urbana – Attività di prevenzione e accertamento di reati
 - Tutela del patrimonio pubblico comunale
 - Vigilanza sul pubblico traffico
 - Tutela Ambientale, controllo territorio e deposito rifiuti
7. Gli impianti di videosorveglianza non potranno essere utilizzati, in base all'art. 4 dello statuto dei lavoratori (legge 300 del 20 maggio 1970) per effettuare controlli sull'attività lavorativa dei dipendenti dell'amministrazione comunale, di altre amministrazioni pubbliche o di altri datori di lavoro, pubblici o privati (salvo diverse richieste dell'autorità giudiziaria).
 8. Le immagini potranno essere utilizzate per l'irrogazione di sanzioni per infrazioni al Codice della Strada solamente se previsto dal codice della strada e/o normativa in materia.

Art. 3 – Soggetti autorizzati al trattamento

1. Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Vicoforte, rappresentato dal Sindaco pro-tempore.
2. Il titolare, con proprio provvedimento può nominare una o più figure come "Responsabile del sistema di videosorveglianza";
3. Il Titolare individua per iscritto gli autorizzati al trattamento che forniscano idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento e sicurezza dei dati e con l'atto di nomina ai singoli autorizzati, che dovranno essere debitamente formati ed istruiti, sono affidati compiti specifici e puntuali prescrizioni per l'utilizzo dell'impianto. In particolare, gli autorizzati dovranno essere istruiti al corretto uso dei sistemi e formati circa le disposizioni della normativa di riferimento e del presente regolamento, nonché effettuare il trattamento attenendosi scrupolosamente alle istruzioni impartite dal Titolare. I dati personali dovranno essere trattati esclusivamente da personale espressamente autorizzato ed opportunamente istruito e per le finalità dichiarate.
4. Il titolare, può assegnare specifici compiti e funzioni connessi al trattamento di dati personali effettuato a mezzo dei sistemi di videosorveglianza a soggetti, espressamente designati, che operano sotto la propria autorità ex art. 2 quaterdecies del Codice privacy.

Art. 4 – Informativa

1. L'Ente utilizzerà un'informativa c.d. di primo livello ed un'informativa di secondo livello;
2. I soggetti interessati, che stanno per accedere o che si trovano in una zona videosorvegliata, devono essere informati mediante appositi cartelli conformi alla normativa vigente per la protezione dei dati personali (informativa di primo livello).
3. In presenza di più telecamere, in relazione alla vastità dell'area e alle modalità delle riprese, sono installati più cartelli.
4. Sul sito istituzionale del Comune è pubblicata l'informativa di secondo livello;
5. L'informativa di cui sopra non è dovuta nel caso di utilizzo di telecamere a scopo investigativo a tutela dell'ordine e sicurezza pubblica, prevenzione, accertamento o repressione di reati.

Art. 5 – Finalità istituzionali dei sistemi di videosorveglianza

1. Le finalità perseguite mediante l'attivazione di sistemi di videosorveglianza sono conformi alle funzioni istituzionali attribuite al Comune di Vicoforte. Deve comunque ricorrere un'esigenza effettiva proporzionata di prevenzione o repressione di pericoli concreti e specifici di lesione di un bene.

2. Il trattamento dei dati personali mediante sistemi di videosorveglianza è effettuato ai fini di:
 - Tutela della sicurezza urbana – Attività di prevenzione e accertamento di reati
 - Tutela del patrimonio pubblico comunale
 - Vigilanza sul pubblico traffico
 - Tutela Ambientale, controllo territorio e deposito rifiuti
3. Il sistema di videosorveglianza implica il trattamento di dati personali rilevati mediante le riprese video.
4. Il Comune promuove e attua, per la parte di competenza, politiche di controllo del territorio integrate con organi istituzionalmente preposti alla tutela della sicurezza e dell'ordine pubblico. A tal fine il Comune, previa intesa o su richiesta delle autorità di pubblica sicurezza o degli organi di polizia, può consentire l'utilizzo delle registrazioni video degli impianti comunali di videosorveglianza nel rispetto della normativa, delle disposizioni e dei provvedimenti in materia di protezione dei dati.
5. La Legge n. 48 del 2017, che ha convertito il decreto legge sicurezza n. 14 del 2017, ha delineato la videosorveglianza urbana quale:
 - mezzo di tutela del decoro urbano,
 - strumento di contrasto della criminalità

La stessa legge ha previsto la possibilità di compartecipazione dei soggetti privati alla realizzazione degli impianti, orientati comunque su vie ed aree pubbliche, nel rispetto dei principi di cui al presente Regolamento previa valutazione di idoneità dei siti, dei dispositivi e delle modalità di installazione da parte del Comune di Vicoforte.

Potranno chiedere al Comune di avvalersi di tale possibilità soggetti quali:

- enti gestori di edilizia residenziale,
- amministratori di condomini,
- imprese, anche individuali,
- associazioni di categoria,
- consorzi o comitati costituiti fra imprese,
- professionisti o residenti.

Il coinvolgimento di soggetti privati dovrà essere preventivamente formalizzato in apposita convenzione tra il comune ed il soggetto privato, in cui siano specificate in dettaglio le aree di installazione/monitoraggio, gli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria (che dovranno rimanere a carico dei soggetti privati per tutta la durata della convenzione). Tali impianti, una volta realizzati, possono essere utilizzati e gestiti esclusivamente dal Comune di Vicoforte. Il Comune di Vicoforte accetta la cessione d'uso dei dispositivi e degli accessori solo se preventivamente ha valutato con esito positivo l'idoneità del sito e la compatibilità dei dispositivi con l'impianto comunale. In seguito a tale valutazione favorevole da parte del Comune di Vicoforte, i privati interessati si impegnano formalmente ad assumere ogni onere e ogni spesa per:

- a. acquistare i dispositivi e ogni necessario accessorio, con connessione al sistema centrale, secondo le indicazioni dei tecnici comunali ed in conformità alle caratteristiche tecniche dell'impianto comunale;
- b. mettere i predetti dispositivi a esclusiva disposizione del Comune a titolo gratuito, senza che i privati stessi possano vantare alcun titolo o diritto di ingerenza sulle immagini, sulle riprese video, sulla gestione e sul trattamento dei dati, sulla tecnologia connessa e sulla gestione dei dispositivi, che restano di esclusiva competenza del Comune di Vicoforte;
- c. assumersi, per tutta la durata della convenzione, le spese per la manutenzione ordinaria e straordinaria della porzione di impianto realizzato;
- d. cedere al Comune di Vicoforte., a titolo gratuito, la proprietà degli impianti al termine della durata della convenzione.

Il tutto nel rispetto della normativa, delle disposizioni e dei provvedimenti in materia di protezione dei dati.

6. Per tutti gli ambiti di nuova urbanizzazione, residenziale e non, soggetti a PUA (Piani Urbanistici Attuativi) e per quelli soggetti a intervento diretto tramite PdC (Permesso di costruire) convenzionato o altro titolo edilizio, ove siano previste nuove strade classificate come pubbliche o come private a uso pubblico, l'amministrazione potrà chiedere al soggetto attuatore di assumere le spese e gli oneri per realizzare un sistema di videosorveglianza compatibile con l'impianto comunale, che sorvegli l'ingresso e l'uscita della strada. Tale sistema, una volta realizzato, può essere utilizzato e gestito esclusivamente dal Comune di Vicoforte. Per tutte le procedure e le modalità di realizzazione, cessione d'uso e gestione si richiamano e si applicano integralmente le norme di cui al precedente comma 5.
7. Nel caso in cui il Comune di Vicoforte ravvisi la necessità di installazione ed attivazione di punti di videosorveglianza, per il monitoraggio di vie ed aree pubbliche, per la cui installazione e funzionamento sia vantaggioso e/o necessario il posizionamento di alcune componenti su area o manufatti privati e/o sia vantaggioso per l'amministrazione utilizzare l'alimentazione elettrica necessaria al funzionamento dell'impianto stesso prelevandola dalla rete di alimentazione del soggetto privato, dovrà essere stipulato apposito accordo con il soggetto privato stesso. Nell'accordo potrà essere previsto il rimborso dei costi derivanti dall'utilizzo dell'energia elettrica e/o altri costi che possano derivare al soggetto privato in conseguenza alla suddetta installazione. L'importo del rimborso annuo, fisso per tutta la durata della convenzione, dovrà essere determinato da un'analisi tecnico-economica analitica dei maggiori costi derivanti al soggetto privato come conseguenza dell'installazione.
8. In caso di rilevazioni di immagini di fatti concernenti ipotesi di reato o di eventi rilevanti ai fini della pubblica sicurezza, della tutela ambientale o del patrimonio pubblico, l'autorizzato o il Titolare del Trattamento attuerà tutte le azioni previste dalla normativa vigente; qualora necessario, per specifiche esigenze di polizia giudiziaria potrà essere disposta una conservazione temporanea aggiuntiva delle immagini, con annotazione sul registro degli accessi al sistema.

Art. 6 – Trattamento e conservazione dei dati

1. I dati personali oggetto di trattamento, effettuato con strumenti elettronici nel rispetto delle misure indicate dal Regolamento UE 2016/679 e del D.lgs 51/2018 relativi alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali sono:
 - a. trattati in modo lecito e secondo correttezza;
 - b. raccolti e registrati per le finalità di cui al precedente art. 5, comma 2, e resi utilizzabili per operazioni compatibili con tali scopi;
 - c. raccolti in modo pertinente, completo e non eccedente rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati;
 - d. I dati saranno conservati nel rispetto della normativa in materia e come da indicazione delle regole tecniche. Il termine massimo di conservazione dei dati è limitato ad un massimo di 7 giorni, fatte salve specifiche esigenze di ulteriore conservazione (es. richieste investigative dell'autorità giudiziaria o di polizia giudiziaria). In ogni caso, le immagini non saranno conservate più a lungo di quanto necessario per le finalità per le quali sono trattate.

Art. 7 – Modalità di raccolta dei dati

1. I dati personali sono raccolti attraverso riprese video effettuate da sistemi di telecamere a circuito chiuso installate in corrispondenza delle principali strade, piazze, luoghi pubblici ed immobili di proprietà comunale, ubicati nel territorio comunale.

2. Le telecamere di cui al precedente comma consentono riprese video a colori e in bianco e nero, possono essere dotate di brandeggio e di zoom ottico e sono collegate alla piattaforma VMS (Video Management System) ubicata all'interno del palazzo comunale.
3. I segnali video delle unità di ripresa sono visionabili presso la console di gestione ubicata presso il Comune di Vicoforte o in altro sito opportunamente interconnesso ed abilitato;
4. Le immagini videoregistrate sono conservate per il periodo indicato all'art. 6, comma 1, lett. d), nella centrale di registrazione. Al termine del periodo stabilito il sistema di videoregistrazione provvede in automatico alla loro cancellazione – ove tecnicamente possibile - mediante sovra-registrazione, con modalità tali da rendere non più utilizzabili i dati cancellati.
5. La variazione delle inquadrature di ripresa delle telecamere è consentito solamente al Titolare del Trattamento dei dati o al suo delegato, autorizzato e debitamente istruito, ed al personale esterno addetto alla manutenzione ed alle riparazioni, quest'ultimo sempre previa autorizzazione del "Responsabile del sistema di videosorveglianza".
6. Il settore di ripresa delle telecamere deve essere impostato in modo tale da consentire il controllo e la registrazione di quanto accada nei luoghi pubblici o aperti al pubblico, con esclusione delle proprietà private.

Art. 8- Diritti dell'interessato

1. In relazione al trattamento dei dati personali e ai diritti degli interessati si richiamano per i rispettivi ambiti di competenza il Regolamento (UE) 2016/679 e il D.Lgs. 18 maggio 2018, n. 51 in attuazione della Direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016.
2. il soggetto interessato, sussistendone i presupposti, potrà esercitare i diritti previsti dagli artt. 15 e seguenti del GDPR e rivolgere le richieste finalizzate a fare valere i propri diritti direttamente al Titolare del trattamento, ai recapiti indicati sul sito istituzionale dell'Ente.
3. La richiesta potrà essere rivolta compilando il relativo modulo (un modello del quale è disponibile sul portale del garante della privacy <https://www.garanteprivacy.it>) da successivamente trasmettersi al Titolare.
4. In particolare, l'interessato, sussistendone i presupposti, potrà:
 - chiedere al Titolare l'accesso ai propri dati, entro i termini previsti per la conservazione (art. 15 Reg. UE 2016/679);
 - opporsi al trattamento dei propri dati personali (art. 21 Reg. UE 2016/679);
 - chiedere la limitazione del trattamento e/o la cancellazione dei dati (artt. 17 e 18 Reg. UE 2016/679);
 - proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali (art.77 del Reg. UE 2016/679).
5. Non è esercitabile il diritto di rettifica o integrazione (art. 16 Reg. UE 2016/679) in considerazione della natura dei dati trattati. Non è esercitabile inoltre il diritto alla portabilità dei dati (art. 20 Reg. UE 2016/679)
6. I diritti di cui al presente articolo riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell'interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione.
7. L'apparato di videosorveglianza potrà essere utilizzato anche in relazione ad indagini di Autorità Giudiziaria, di Corpi di Polizia o di organi di Polizia Municipale. Nel caso in cui i Corpi e gli organi di Polizia,

nello svolgimento di loro indagini, necessitano di avere informazioni ad esse collegate che possono essere contenute nelle riprese effettuate, possono farne richiesta scritta e motivata indirizzata al Responsabile della gestione e Designato al trattamento dei dati.

8. È consentito all'Autorità Giudiziaria e alla Polizia Giudiziaria di acquisire copia delle immagini. In presenza di un fatto reato, il cittadino può entro il termine di 24 ore richiedere il blocco delle immagini in attesa che la forza di Polizia presso cui verrà proposta denuncia querela faccia apposita richiesta.
9. Nel caso di accesso ai dati da parte dell'interessato questi, previa valutazione del Comando di Polizia Locale, potrà eventualmente avere visione esclusivamente delle immagini che lo riguardano direttamente e che non contengono informazioni relative ad altri soggetti.

Art. 9 - Sicurezza dei dati

1. I dati personali oggetto di trattamento sono custoditi presso la centrale di registrazione, alla quale può accedere il solo personale autorizzato secondo istruzioni che devono essere impartite dal titolare al trattamento dei dati.
2. L'accesso al sistema di videosorveglianza è consentito solamente al personale autorizzato dal Titolare del Trattamento. Eventuali accessi di persone diverse da quelli innanzi indicate devono essere autorizzati di volta in volta, per iscritto, dal Titolare del trattamento.
3. Possono accedere alla centrale operativa solo i soggetti autorizzati per iscritto e debitamente istruiti dal titolare del trattamento.
4. Gli autorizzati andranno nominati tra le figure che per esperienza, capacità ed affidabilità forniscono idonea garanzia nel pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento e sicurezza dei dati.
5. Con l'atto di nomina, ai singoli autorizzati saranno affidati i compiti specifici e le puntuali prescrizioni per l'utilizzo dei sistemi in base alle differenti dislocazioni territoriali degli stessi.
6. In ogni caso, prima dell'utilizzo degli impianti, essi saranno istruiti al corretto uso dei sistemi, sulle disposizioni della normativa di riferimento e sul presente Regolamento.
7. Nell'ambito degli autorizzati, verranno individuati, fra coloro che hanno accesso alle sale di controllo, i soggetti cui è affidata la custodia e conservazione delle password e delle chiavi di accesso alla sala di controllo ed alle singole postazioni per l'estrapolazione delle immagini.
8. Gli autorizzati al trattamento e i designati saranno dotati di proprie credenziali di autenticazione di accesso al sistema.
9. Il sistema dovrà essere dotato delle funzionalità di gestione della durata delle password di accesso, permettendo ai singoli autorizzati il cambio password.
10. Il sistema dovrà essere fornito di funzionalità di "log" degli accessi e delle attività degli operatori abilitati, che saranno conservati per la durata di anni uno e soggetti a successiva cancellazione.
11. Il Titolare del Trattamento dei dati, nell'ambito della nomina degli autorizzati al trattamento, impartisce idonee istruzioni operative per evitare accesso ed utilizzo delle immagini non conforme alle finalità e alla normativa vigente.
12. I monitor degli impianti di videosorveglianza sono collocati in modo tale da non permettere la visione delle immagini, neanche occasionalmente, a persone estranee non autorizzate.
13. Nel caso il supporto debba essere sostituito per eccessiva usura, sarà distrutto in modo da renderlo inutilizzabile, in modo che non possano essere recuperati i dati in esso presenti.

14. Tutti gli accessi al sistema di videosorveglianza, saranno documentati mediante l'annotazione in un apposito "registro degli accessi" (cartaceo od informatico), conservato presso la centrale di registrazione, nel quale sono riportati ad opera degli incaricati:
 - a. la data e l'ora dell'accesso;
 - b. l'identificazione del terzo autorizzato;
 - c. i dati per i quali si è svolto l'accesso;
 - d. gli estremi e la motivazione dell'autorizzazione all'accesso;
 - e. le eventuali osservazioni dell'incaricato;
 - f. la sottoscrizione del medesimo.

Le informazioni presenti nel "registro degli accessi" dovranno corrispondere con quelle registrate in automatico nel log della piattaforma VMS (Video Management System).

Art. 10 – Accesso ai dati da parte di Forze di Polizia esterne al Comune

1. Previa intesa tra l'Amministrazione Comunale e le Forze di Polizia dello Stato e l'adozione di tutte le misure e gli adempimenti necessari per il rispetto della normativa in materia di protezione dei dati il sistema può essere utilizzato direttamente, anche da remoto, da dette Forze di Polizia mediante accessi nominativi autorizzati. L'accesso "in autonomia" e/o da remoto sarà subordinato alla stipula di un apposito accordo tra l'Amministrazione Comunale e le forze di polizia interessate e all'adozione di tutte le misure tecnico/organizzative atte a garantire un adeguato livello di sicurezza;
2. I sistemi e le tecnologie impiegate dovranno garantire la registrazione (log) degli accessi e delle attività effettuate dai singoli operatori e garantirne la conservazione per almeno 12 mesi.
3. In presenza di differenti competenze specificatamente attribuite ai singoli operatori devono essere configurati diversi livelli di visibilità e trattamento delle immagini. I predetti soggetti devono essere in possesso di credenziali di autenticazione che permettano di effettuare a seconda dei compiti attribuiti ad ognuno, unicamente le operazioni di propria competenza.
4. L'accesso alle immagini sia real-time che alle registrazioni, compresa l'acquisizione delle stesse da parte di soggetti appartenenti ad altre forze di polizia, potrà avvenire presso il Comune di Vicoforte, compilando e sottoscrivendo l'apposito modulo di richiesta.

Art. 11- Cessazione del trattamento dei dati

1. In caso di cessazione, per qualsiasi causa, di un trattamento, i dati personali sono distrutti, ceduti o conservati secondo quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e dall'art 2 del D.lgs 51/2018 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali.

Art. 12 – Tutela amministrativa e giurisdizionale

1. Per tutto quanto attiene ai profili di tutela amministrativa e giurisdizionale si rinvia integralmente a quanto previsto dagli art. 77 e seguenti del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e dagli art. 37 e seguenti del D.lgs 51/2018 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali.

2. In sede amministrativa, il responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti degli artt. 4-6 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è il Designato al trattamento dei dati personali, così come individuato dal precedente art. 3.

Art. 13 – Norma di rinvio

1. Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento si rinvia al Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e al D.lgs 51/2018 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché ai provvedimenti generali sulla videosorveglianza approvati dall’Autorità garante per la protezione dei dati personali, nonché al regolamento comunale per l’attuazione del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.